

ICI

Per completare il quadro dei tributi connessi all'attività apistica esaminiamo ora l'ICI - Imposta Comunale sugli Immobili - imposta il cui gettito è appunto devoluto ai Comuni ed il cui presupposto d'applicazione riguarda il possesso delle seguenti tipologie di beni immobili:

- Fabbricati, intesi come unità immobiliari iscritte o da iscrivere al catasto edilizio urbano alle quali sia stata attribuita ovvero sia attribuibile un'autonoma rendita catastale (es. abitazione, cantina, garage);
- Terreni agricoli, cioè adibiti all'esercizio di attività agricole;
- Aree fabbricabili, che sono quelle sfruttabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Come si vede sono esenti da ICI i fabbricati cosiddetti rurali mentre invece sono ricompresi i terreni agricoli eccetto quelli ricadenti in aree montane o di collina (espressamente elencati in un allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).

La base imponibile per il calcolo dell'ICI è costituita dal reddito dominicale risultante dai certificati catastali - per il 2002 tale reddito va moltiplicato per 75 e poi rivalutato del 25%.

Sono previste riduzioni a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali e tenuti a corrispondere i contributi per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia. In particolare i primi Euro 25.822,85 (50 milioni) di base imponibile derivante dai terreni sono esenti da ICI, mentre per la parte eccedente l'imposta è dovuta, per scaglioni di valore del terreno, nelle seguenti misure ridotte:

SCAGLIONE DI VALORE (IN EURO)	IMPOSTA DA VERSARE
Fino a 25.822,85	-
Oltre 25.822,85 a 61.974,83	30%
Oltre 61.974,83 e fino a 103.291,38	50%
Oltre 103.291,38 e fino a 129.114,22	75%
Oltre 129.114,22	100%

Alla base imponibile vanno applicate aliquote, definite ogni anno dai Comuni, che variano dal 4 al 7 per mille.

MA QUAND'È CHE UN EDIFICIO PUÒ CONSIDERARSI RURALE

- appartenenza al soggetto titolare del diritto;
- strumentalità all'esercizio dell'attività agricola (anche nell'ipotesi di uso come abitazione dell'agricoltore);
- annessione ad un terreno la cui superficie sia superiore a 10.000 metri quadrati (o a tremila nel caso di colture in serra, intensive o di ubicazione in comuni montani);
- volume d'affari dell'attività agricola superiore al 50% del reddito complessivo del contribuente (ovvero al 25% se il terreno è ubicato in comuni montani);
- mancanza delle caratteristiche di lusso, o di quelle delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.